

Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 01/02/2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma**

Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione Civile

composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Remo Scerrato - Presidente,

dott. Clelia Buonocore - Giudice,

dott. Guido Romano - Giudice estensore,

letti gli atti del procedimento n. (*omissis*) v.g.;

Svolgimento del processo

premesso che:

- con ricorso depositato in cancelleria in data 16 settembre 2016, i Sig.ri (*omissis*) e (*omissis*) chiedevano al Tribunale di Roma di “accertare e dichiarare, con decreto, il verificarsi della causa di scioglimento della L.V. S.r.l. ex art. 2484, n. 3, c.p.c. per impossibilità di funzionamento dell'assemblea per le ragioni sopraesposte, affinché possa lo stesso decreto essere iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese ex art. 2484, terzo comma c.c.; - per l'effetto, nominare i liquidatori e definire i criteri di liquidazione ex art. 2487, secondo comma, c.c.”;

- a fondamento della svolta domanda, i ricorrenti rappresentavano che: i Sig.ri (*omissis*) e (*omissis*) sono soci della (*omissis*) S.r.l. essendo rispettivamente titolari di una partecipazione al capitale sociale pari al 37,5% ed al 12,5%; il restante 50% del capitale sociale è di titolarità dei soci (*omissis*) e (*omissis*), quest'ultimo anche amministratore unico della società, nella misura del 50% ciascuno; si è venuto a creare uno stallo societario derivante dall'insanabile dissidio tra i due gruppi contrapposti (da una parte i ricorrenti, Sig.ri (*omissis*) e (*omissis*) e, dall'altro, i resistenti, Sig.ri (*omissis*) e (*omissis*) entrambi proprietari del 50% del capitale sociale: conseguentemente, è impossibile adottare tutte quelle deliberazioni necessarie al funzionamento della società; non risultano approvati ben tre bilanci di esercizio (relativi agli anni 2013, 2014 e 2015); conseguentemente, emerge il requisito della prolungata inerzia e, comunque, della impossibilità di funzionamento dell'assemblea; i bilanci relativi agli esercizi 2013 e 2014 sono stati più volte posti all'ordine del giorno dell'assemblea, ma da questa mai approvati; il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 non è stato neppure ancora predisposto dall'amministratore unico, Sig. (*omissis*);

- si costituivano, con una unica comparsa, i Sig.ri (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) nonché la (*omissis*) S.r.l. i quali - evidenziato il carattere di strumentalità della domanda proposta dai ricorrenti - rappresentavano come, nel corso dell'assemblea tenutasi in data 28 ottobre 2016, l'assemblea della (*omissis*) S.r.l. avesse approvato il bilancio relativo all'esercizio 2013;

- all'udienza del 7 dicembre 2016 le parti procedevano alla discussione orale all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione;

Motivi della decisione

L'art. 2484 c.c. dispone, per quello che qui interessa, che le società di capitali si sciolgono per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea. Peraltro, gli effetti dello scioglimento si determinano, in tale ipotesi, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. Tuttavia, ove gli

amministratori non provvedano a tale adempimento, i singoli soci ovvero gli amministratori o i sindaci possono rivolgersi al tribunale che, con decreto da iscriversi presso il registro delle imprese, accerta il verificarsi della causa di scioglimento.

Venendo ad esaminare i concetti di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell'assemblea, giova osservare che le due ipotesi, che si riferiscono entrambe all'organo assembleare (e, precisamente, dell'assemblea ordinaria), si verificano quando l'assemblea è impossibilitata ad assumere valide delibere a causa dell'esistenza di un dissidio tra i soci oppure per la continua opposizioni di taluni di essi ovvero per la inerzia dell'assemblea che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale. La causa di scioglimento ha riguardo alle deliberazioni necessarie ed essenziali, che attengono al normale ed indispensabile funzionamento dell'assemblea, e non si riferisce a deliberazioni eventuali ed eccezionali, che non costituiscono ostacolo al normale funzionamento della società (Trib. Prato, 12 gennaio 2010).

Sotto altro profilo, la norma fa riferimento a fattori interni alla società e non già a fattori esterni ad essa; inoltre il fattore genetico è causato dall'insanabile dissidio tra i soci che, per la peculiarità dell'organizzazione concreta della società (ad esempio il capitale sociale ripartito in maniera paritetica tra due soci o tra gruppi di soci), paralizza l'assemblea in modo definitivo, con una disfunzione cronica e prolungata: il giudice è così chiamato a svolgere un giudizio prognostico in ordine alla impossibilità di proseguire l'attività comune (Trib. Roma, 9 novembre 1999).

In altre parole, la causa di scioglimento ricorre quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, ed in principalità quelle di approvazione annuale del bilancio d'esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali (Cass., 24 ottobre 1996, n. 9267 secondo la quale, al contrario, il mancato raggiungimento del quorum deliberativo necessario al fine di porre volontariamente la società in liquidazione non implica che l'assemblea sia divenuta incapace di funzionare, bensì soltanto che essa non ha inteso aderire alla proposta di scioglimento dell'impresa; sul punto anche App. Catania, 21 aprile 2003). Così, l'approvazione da parte dell'assemblea di delibere relative a materie neutre e tecniche non denota un ritorno al normale funzionamento dell'organo assembleare e non osta alla necessaria dichiarazione del verificarsi della causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (Trib. Milano, 26 giugno 2004, Corr. giur., 2005, 546; Trib. Torino, 10 marzo 2003, Soc., 2003, 995).

In generale, vengono in rilievo le deliberazioni di approvazione del bilancio (purché la mancata approvazione concerna almeno due bilanci di esercizio) e la nomina e la sostituzione degli amministratori ovvero del collegio sindacale. E, tuttavia, nel primo caso (che qui interessa), si ritiene necessario che tale omissione concerna almeno due bilanci di esercizio, in quanto, qualora l'assemblea non abbia approvato il bilancio relativo ad un solo esercizio, non può predicarsi una definitiva impossibilità, per detto organo, di assumere decisioni fondamentali alla vita societaria (App. Bologna, 18 maggio 1999 e Trib. Bologna, 28 dicembre 1998; Trib. Brescia, 24 giugno 2011; Trib. Milano, 29 febbraio 2016).

Tanto premesso in punto di diritto, non costituisce oggetto di contestazione tra le parti e risulta documentalmente che, in epoca antecedente alla proposizione del ricorso per accertamento della causa di scioglimento (16 settembre 2016), l'assemblea de (*omissis*) s.r.l. non avesse approvato i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016. Infatti, i ricorrenti non contestano tale dato, ma evidenziano come tale omissione sia da imputare proprio agli odierni ricorrenti, i quali avrebbero assunto un comportamento ostruzionistico tale da impedire ogni deliberazione assembleare al fine di giungere, surrettiziamente, allo scioglimento della società.

Tuttavia, tale argomentazione non può essere presa in considerazione in questa sede. Infatti, l'accertamento che il tribunale è chiamato a svolgere, nell'ambito di un giudizio di volontaria giurisdizione come quello che occupa, è limitato al dato oggettivo della impossibilità di funzionamento dell'assemblea come d'altra parte emerge chiaramente dal dettato degli artt. 2484 e

2485 c.c., i quali demandano agli amministratori prima ed al tribunale poi un accertamento esclusivamente oggettivo del verificarsi della causa di scioglimento.

Ciò posto, sotto altro profilo, i resistenti deducono che lo stallo societario sarebbe stato recentemente superato, Infatti, dopo un rinvio disposto nel corso dell'assemblea del 20 ottobre 2016, a dire dei resistenti, l'assemblea del 28 ottobre 2016 avrebbe approvato il bilancio relativo all'esercizio 2013 attraverso l'accettazione, da parte dell'amministratore unico e degli altri soci, delle osservazioni mosse dai Sig.ri (*omissis*) e (*omissis*) alla bozza di bilancio predisposta dall'organo amministrativo e presentata in assemblea.

Come è noto, questo Tribunale ha, in più occasioni, evidenziato che, ai fini del superamento della situazione prevista dall'art. 2484 n. 3 c.c., è sufficiente l'approvazione formale del bilancio da parte dell'assemblea, non essendo, per contro, consentito ai tribunale in sede di volontaria giurisdizione andare a sindacare, neppure in via incidentale, la validità della deliberazione che quel bilancio approva (cfr., Trib. Roma, decr., 14 novembre 2016).

Ciò posto, ritiene questo Collegio di dovere precisare che, mentre come detto non è sindacabile dal tribunale la validità sostanziale della deliberazione di approvazione del bilancio (ovvero, comunque, delle deliberazioni che consentano di superare lo stallo societario), è consentito un controllo di tipo qualificatorio in ordine alla riconducibilità, sulla base dei requisiti estrinseci, del documento, portato all'attenzione del giudicante, ad una deliberazione assembleare che abbia approvato una qualche proposta posta all'ordine del giorno. E, infatti, un conto è sindacare la validità sostanziale della deliberazione sotto profili che, necessariamente, devono essere rimessi al giudice del contenzioso legittimamente attivato dalle parti, altra cosa è prendere atto che una delibera, in quanto tale, è stata effettivamente assunta dall'assemblea.

Sulla base di tale considerazione, occorre nel caso di specie analizzare il contenuto del verbale dell'assemblea del 28 ottobre 2016 per valutare se, in tale occasione, l'organo assembleare sia effettivamente giunto alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013.

Va, tuttavia, premesso che tale analisi dovrà essere necessariamente svolta sulla base del verbale integrale dell'assemblea del 28 ottobre 2016 sottoscritto in ogni pagina dal Presidente e dal segretario (doc. 1 allegato da parte attrice alle note del 6 dicembre 2016). Al contrario, non potrà essere preso in considerazione il (medesimo) verbale depositato presso il registro delle imprese il quale presenta diversi "omissis" che ne snaturano completamente il significato.

Tanto premesso, l'assemblea del 28 ottobre 2016 si teneva per deliberare sul seguente ordine del giorno: "approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e annualità precedenti". Nel relativo verbale utilizzabile in questa sede, si legge testualmente: "Il Presidente, al fine di garantire la discussione cronologica e sequenziale su bilanci da approvare, sottopone all'assemblea il bilancio 2013 con i relativi allegati e dettagli, di cui tutti i soci sono stati portati a conoscenza nei tempi previsti per legge. Chiede la parola il socio (*omissis*) e l'avv. (*omissis*) per delega di (*omissis*) dà lettura di una propria nota contenente i rilievi e richieste di modifica riferibili al progetto di bilancio 2013 presentato dall'amministratore e che a loro giudizio lo rendono non approvabile. Il Presidente acquisisce la nota firmata (...). Il Presidente dopo attenta lettura delle osservazioni contenute nella nota, pur non condividendone le impostazioni tecniche, dichiara di acconsentire alle richieste formulate, facendole proprie e procedendo alla conseguente modifica del bilancio. Anche i soci (*omissis*) e (*omissis*) per delega approvano le modifiche contenute nella nota dei soci (*omissis*) e dell'avv. (*omissis*) per delega di (*omissis*).. Il Presidente quindi raccoglie il parere di approvazione dei soci (*omissis*) e (*omissis*) i quali dichiarano di approvare il bilancio relativo all'anno 2013, come risultante dal recepimento delle modifiche contenute nella nota depositata dai soci (*omissis*) e dall'avv. (*omissis*) per delega. Intervengono i soci G.F. e l'avv. (*omissis*) anche per delega i quali ribadiscono quanto già elencato nelle note tecniche depositate e quindi ritengono non approvabile il bilancio 2013. Il Presidente ritiene immotivato e ingiustificato il diniego finalizzato solo a documentare una presunta ed illegittima inattività dell'assemblea (...)". Dopo taluni interventi dei rappresentanti dei soci, il verbale così

prosegue: "al termine il Presidente ritiene approvato il bilancio 2013 e passa alla trattazione del bilancio 2014. I soci (*omissis*) e l'avvocato (*omissis*) non ritengono approvato il bilancio 2013 per i motivi sopra esposti e pertanto non è possibile approvare i bilanci successivi posti all'ordine del giorno. A questo punto, il Presidente, preso atto delle affermazioni dei soci (*omissis*) e dell'avv. (*omissis*) per delega, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.17 (...)"

Da una semplice lettura del testo del verbale si evince chiaramente come l'assemblea non sia pervenuta ad assumere alcuna determinazione in ordine all'approvazione (o meno) del bilancio relativo all'esercizio 2013. Infatti, una volta aperta la discussione su detto bilancio, gli odierni ricorrenti manifestavano le loro critiche alla bozza di bilancio attraverso il richiamo ad una nota che veniva acquisita dal Presidente. Successivamente il Presidente dell'assemblea (recte: l'amministratore unico), poi, dichiarava di acconsentire alle richieste formulate, facendole proprie ed i soci Sig.ri (*omissis*) e (*omissis*) approvavano le modifiche contenute nella nota presentata dai ricorrenti. Tuttavia, il Presidente dall'assemblea non poneva ai voti il bilancio così predisposto (e modificato) con la conseguenza che non vi è stata mai una votazione su di esso e, quindi, una sua approvazione. E, infatti, dopo il recepimento delle osservazioni, i soci (*omissis*) e (*omissis*) ribadivano la loro intenzione di non volere approvare il bilancio 2013.

Appare, dunque, del tutto incongruo che, successivamente, il Presidente dell'assemblea abbia "ritenuto" (e non dichiarato) approvato il bilancio 2013 tentando di passare alla trattazione del bilancio relativo all'esercizio 2014. Dimostra, inoltre, che non vi sia stata alcuna formale approvazione del bilancio 2013 anche la successiva circostanza che, una volta oppostisi i ricorrenti all'esame del bilancio 2014, il Presidente dell'assemblea ha dichiarato chiusa l'assemblea senza procedere oltre nella trattazione degli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno, cosa che, invece, sarebbe stata consentita dalla corretta approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene che, alla luce di un controllo qualificatorio, l'assemblea del 28 ottobre 2016 non abbia proceduto all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013.

Ovviamente, esula dall'indagine consentita al tribunale in questa sede ogni valutazione concernente il comportamento, di cui i resistenti lamentano l'abusività, degli odierni ricorrenti che, pur a fronte dell'adesione degli altri soci e dell'amministratore alle osservazioni svolte nei confronti della bozza di bilancio, non hanno consentito all'approvazione.

In conclusione, deve necessariamente concludersi che la società (*omissis*) S.r.l. si trova in una situazione di impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Poiché, peraltro, dagli atti emerge come la "delibera" di approvazione del bilancio del 28 ottobre 2016 sia stata trasmessa al registro delle imprese al fine del deposito del bilancio in essa fittiziamente approvato (art. 2435 c.c.), devono essere trasmessi gli atti al registro delle imprese perché, ai sensi dell'art. 2191 c.c., avvii il procedimento dinanzi al giudice del registro delle imprese per la relativa cancellazione.

Deve, dunque, essere ordinato alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione al Conservatore del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio di Roma, del presente decreto per procedere alla relativa iscrizione nel Registro stesso a norma degli artt. 2485, secondo comma, e 2484, terzo comma, c.c.

Una volta accertata la sussistenza di una causa di scioglimento della società, si deve procedere, in base alla giurisprudenza del Tribunale, all'emanazione dell'ordine di convocazione dell'assemblea, in difetto di apposita pregressa iniziativa da parte degli amministratori (art. 2487, secondo comma, prima parte, c.c.), perché ivi si provveda alla nomina del liquidatore, potendo infatti il Collegio intervenire nell'emanazione del provvedimento di nomina del liquidatore solo in caso di inerzia o di esito negativo dell'assemblea stessa. Il dato normativo, infatti, corrobora questa impostazione fondata su una procedura trifasica (accertamento della causa di scioglimento di diritto, ordine di convocazione dell'assemblea per la nomina del liquidatore, eventuale intervento del Tribunale in caso di inerzia o

di esito negativo dell'assemblea); l'art. 2487, secondo comma, c.c. prevede che, solo qualora l'assemblea, appositamente convocata, non si sia costituita ovvero non abbia deliberato sul nominativo e numero dei liquidatori, sulle regole di funzionamento del collegio nel caso di pluralità i liquidatori, nonché sulle ulteriori determinazioni di cui all'art. 2487, primo comma, lett. c), il Tribunale adotti con decreto le decisioni previste dal primo comma dell'art. 2487 c.c. su istanza dei singoli soci o amministratori.

D'altra parte, la nomina delle persone incaricate della liquidazione, con fissazione dei criteri di svolgimento della stessa, spetta in prima istanza ai soci, visto che il primo comma dell'art. 2487 c.c. prevede espressamente che gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbano convocare l'assemblea per le conseguenziali determinazioni, mentre l'intervento del Tribunale è successivo e consisterà, in prima battuta, nella convocazione di apposita assemblea - salva l'ipotesi che già risulti inutilmente convocata apposita assemblea - e successivamente, in caso di inerzia o di esito negativo, nell'adozione dei provvedimenti sulla nomina del liquidatore.

Conseguentemente, il Collegio deve provvedere alla convocazione dell'assemblea, in base a quanto disposto dall'art. 2487, secondo comma, prima parte, c.c., e - come detto - potrà provvedere sugli aspetti esecutivi della liquidazione solo in caso di inerzia o di esito negativo in sede assembleare. Per la verifica dell'esito della convocanda assemblea, è pertanto necessario fissare altra udienza.

P.Q.M.

1. dichiara che la (*omissis*) S.r.l. con sede a (*omissis*) via (*omissis*) (c.f. (...)), si è sciolta in presenza della causa prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c.;
2. ordina alla Cancelleria di comunicare al Conservatore del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio di Roma, il presente decreto per la relativa iscrizione ex art. 2484,3 comma, c.c.;
3. convoca l'assemblea della (*omissis*) S.r.l. affinché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, in ordine ai seguenti argomenti: a) determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di nomina di organo collegiale; b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli, in caso di organo collegiale, cui spetta la rappresentanza sostanziale della società; c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e determinazione dei poteri dei liquidatori;
4. dispone che l'assemblea così convocata si tenga, in prima ovvero in seconda convocazione, entro il 22 marzo 2017;
5. delega per l'esecuzione della convocazione l'attuale amministratore della società con l'incarico di specificare il giorno (nel rispetto del termine assegnato), l'ora ed il luogo (presso la sede sociale ovvero altro luogo se consentito dallo statuto sociale) in cui l'assemblea si svolgerà, nonché di inoltrare, nel rispetto dei tempi di legge ovvero di statuto, l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno indicato nel precedente capo n. 3;
6. fissa per la verifica dell'esito di detta assemblea l'udienza camerale del 5 aprile 2017 ore 9,30; 7. rinvia all'esito la decisione sul regime delle spese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per la trasmissione del presente provvedimento al registro delle imprese.

Conclusion

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, sezione III civile, in data 20 dicembre 2016. Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2017.